

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "M. MORELLI" – "D. COLAO"
LICEO GINNASIO STATALE "M. MORELLI"
LICEO ARTISTICO "D. COLAO"
Via XXV APRILE, 1 - VIBO VALENTIA



Cod. meccanografico: VVIS00700G
Cod. fiscale: 96034290799

<http://www.iismorellicolao.gov.it/>

tel. : 0963/41489
0963/41805
fax: 0963/42611
0963/547154

e-mail: vvis00700g@pec.istruzione.

Prot. 8121/c2

Vibo Valentia 26/11/2014

AI DOCENTI

Avviso n° 23

Oggetto : Incompatibilità con il rapporto di lavoro nella scuola.

Si richiama, per opportuna conoscenza, quanto stabilito dall'art. 53 del Dlgs n. 165/2001 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) e dall'art 508 del T.U. n. 297/1994, che disciplinano l'argomento in oggetto.

In particolare si riporta quanto contenuto nell'art. 508 del T.U. n. 297/1994 che riguarda nello specifico il comparto scuola.

Art. 508 - Incompatibilità

1. **Al personale docente non è consentito impartire lezioni private ad alunni del proprio istituto.**
2. **Il personale docente, ove assuma lezioni private, è tenuto ad informare il direttore didattico o il preside, al quale deve altresì comunicare il nome degli alunni e la loro provenienza.**
3. Ove le esigenze di funzionamento della scuola lo richiedano, il direttore didattico o il preside possono vietare l'assunzione di lezioni private o interdirne la continuazione, sentito il consiglio di circolo o di istituto.
4. Avverso il provvedimento del direttore didattico o del preside è ammesso ricorso al provveditore agli studi, che decide in via definitiva, sentito il parere del consiglio scolastico provinciale.
5. **Nessun alunno può essere giudicato dal docente dal quale abbia ricevuto lezioni private; sono nulli gli scrutini o le prove di esame svoltisi in contravvenzione a tale divieto.**
6. Al personale ispettivo e direttivo è fatto divieto di impartire lezioni private.
7. L'ufficio di docente, di direttore didattico, di preside, di ispettore tecnico e di ogni altra categoria di personale prevista dal presente titolo non è cumulabile con altro rapporto di impiego pubblico.
8. Il predetto personale che assuma altro impiego pubblico è tenuto a darne immediata notizia all'amministrazione.
9. L'assunzione del nuovo impiego importa la cessazione di diritto dall'impiego precedente, salva la concessione del trattamento di quiescenza eventualmente spettante ai sensi delle disposizioni in vigore.


10. **Il personale di cui al presente titolo non può esercitare attività commerciale, industriale e professionale, ne può assumere o mantenere impieghi alle dipendenze di privati o accettare cariche in società costituite a fine di lucro, tranne che si tratti di cariche in società od enti per i quali la nomina è riservata allo Stato e sia intervenuta l'autorizzazione del Ministero della pubblica istruzione.**
11. Il divieto, di cui al comma 10, non si applica nei casi di società cooperative.
12. Il personale che contravvenga ai divieti posti nel comma 10 viene diffidato dal direttore generale o capo del servizio centrale competente ovvero dal provveditore agli studi a cessare dalla situazione di incompatibilità.
13. L'ottemperanza alla diffida non preclude l'azione disciplinare.
14. Decorsi quindici giorni dalla diffida senza che l'incompatibilità sia cessata, viene disposta la decadenza con provvedimento del direttore generale o capo del servizio centrale competente, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, per il personale appartenente ai ruoli nazionali; con provvedimento del provveditore agli studi, sentito il consiglio scolastico provinciale, per il personale docente della scuola materna, elementare e media e, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, per il personale docente degli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore.
15. **Al personale docente è consentito, previa autorizzazione del direttore didattico o del preside, l'esercizio di libere professioni che non siano di pregiudizio all'assolvimento di tutte le attività inerenti alla funzione docente e siano compatibili con l'orario di insegnamento e di servizio.**
16. Avverso il diniego di autorizzazione è ammesso ricorso al provveditore agli studi, che decide in via definitiva.

Per ottemperare a quanto richiesto dal comma 2 è sufficiente presentare, come informativa, una comunicazione scritta al Dirigente Scolastico.

Il comma 15 prescrive che il docente chieda di essere autorizzato all'esercizio della libera professione.

Alla luce di quanto sopra si invitano i signori docenti a produrre la dichiarazione allegata (allegato n. 1 e/o 2) **entro il 05-12-14.**

La modulistica, allegata al presente verbale, è presente in segreteria .



Il Dirigente scolastico
ing. Raffaele Suppa

OGGETTO: **dichiarazione**

Io sottoscritt... Prof. docente a tempo indeterminato/determinato presso l'IIS "Morelli-Colao" di Vibo Valentia , presa visione dell' art. 508 del T.U. n. 297/1994

D I C H I A R O

1. di non impartire **lezioni private** ad alunni iscritti al IIS "Morelli-Colao" di Vibo Valentia;
2. di non aver assunto a tutt'oggi incarichi di insegnamento in scuole non statali;
3. di non trovarmi in alcuna delle incompatibilità previste dall'art. 508 del T.U. n. 297/1994;
4. di essere a conoscenza delle norme che prevedono:
 - a. il divieto di impartire **lezioni private** ad alunni della scuola in cui si insegna e l'obbligo di informare il Dirigente Scolastico in caso di assunzioni di lezioni ad alunni di altre scuole, dei quali devono essere peraltro comunicati il nome e la scuola di appartenenza;
 - b. il divieto di assumere incarichi di insegnamento in scuole non statali senza la prescritta autorizzazione del USP;
 - c. l'obbligo di chiedere al DS l'autorizzazione all'esercizio di libere Professioni.

M I I M P E G N O

a comunicare immediatamente al DS per iscritto in carta libera ogni eventuale variazione che dovesse intervenire successivamente alla data odierna, con tutte le indicazioni utili all'Amministrazione.

Vibo Valentia,.....

(firma)